REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 16/03/2007
Modificato con Delibera C.C. n. 30 del 09/05/2012

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Oggetto del canone
Art. 3	Soggetti attivi e passivi
Art. 4	Distinzione tra le occupazioni
Art. 5	Occupazioni abusive
Art. 6	Occupazioni d'urgenza
Art. 7	Concessioni
Art. 8	Modalità per la richiesta e il rilascio delle concessioni e loro contenuto
Art. 9	Rinnovi e cessazioni
Art. 10	Revoca e sospensione delle concessioni e rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità
Art. 11	Estinzione della concessione
Art. 12	Obblighi del concessionario
Art. 13	Criteri per la determinazione della tariffa di base
Art. 14	Categoria delle località
Art. 15	Durata delle occupazioni
Art. 16	Applicazione del canone
Art. 17	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
Art. 18	Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
Art. 19	Distributori di carburante e di tabacchi e altri impiani di distribuzione automatica. Determinazione del canone
Art. 20	Istituzione canone affitto per il diritto di superficie – aree pubbliche ove sorgono chioschi ed edicole censiti al Catasto Urbano
Art. 21	Esenzioni
Art. 22	Riduzioni – maggiorazioni
Art. 23	Versamento del canone
Art. 24	Occupazione area festa
Art. 25	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
Art. 26	Gestione del servizio
Art. 27	Sanzioni
Art. 28	Funzionario responsabile
Art. 29	Entrata in vigore

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Titolo III del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446.

Articolo 2
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 3
Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del trenta aprile di ciascun anno.

Articolo 4
Distinzione tra le occupazioni

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti e temporanee:
   a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno;
   b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:

a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
c) ricorrenti le occupazioni per cui sono state rilasciate concessioni per periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale che si ripetono;
d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

Articolo 5
Occupazioni abusive

1. Si intende abusiva - a eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:
   a) in assenza della prescritta concessione;
   b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
   c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;
   d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'amministrazione comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Articolo 6
Occupazioni d'urgenza

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Articolo 7
Concessioni

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta.
3. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione al canone.

4. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

Articolo 8
Modalità per la richiesta e il rilascio delle concessioni e loro contenuto

1. La domanda, redatta in carta legale, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali, deve contenere, pena di nullità :
   a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
   b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
   c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
   d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
   e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
   f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
   g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
   h) Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto e a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
   i) Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.
2. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo e del codice fiscale del condomino o condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
4. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
   a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
   b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
   c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
   d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
   e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.
5. Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal responsabile del settore tributi.
6. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, la nuova richiesta non può essere accolta sino all'avvenuta versamento degli importi dovuti.
7. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

8. Il responsabile del procedimento e il settore competente al rilascio delle concessioni sono individuati con appostita deliberazione di Giunta Comunale, nella quale saranno specificate le competenze dei diversi uffici coinvolti, le modalità di rilascio, i tempi ecc. sulla base di apposito schema.

Articolo 9
Rinnovi e cessazioni

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.
4. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

Articolo 10
Revoca e sospensione delle concessioni e
rimozione temporanea delle occupazioni per motivi di pubblica utilità

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, per motivi di comprovate esigenze di pubblica utilità, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese. Resta fermo il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa ovvero al canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità intere comprese nel periodo di sospensione comminato.
2. La revoca o la sospensione della concessione comporta, altresì, l'obbligo a carico del destinatario di rimuovere le attrezzature utilizzate per l'occupazione. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente di cui al quarto comma dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
3. Per motivi di pubblica utilità può essere ordinata al concessionario una breve rimozione temporanea delle attrezzature utilizzate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione, senza che il concessionario stesso possa avanzare pretese ed, altresì, senza obbligo da parte del Comune di restituzione del canone riscosso. In caso di inadempienza, entro il termine concesso, il dirigente di cui al quarto comma dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti spettano ai responsabili competenti al rilascio ai sensi dell'art. 8, comma .8.
5. Nel caso di occupazioni in assenza di concessione, il responsabile a cui competerebbe il rilascio della concessione, dispone la rimozione delle attrezzature collocate. In caso di inadempienza entro il termine concesso, il responsabile predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.
6. Il mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi, delle prescrizioni e clausole contenute nell'atto di concessione, comporta la sospensione fino a 20 giorni della concessione stessa. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, dopo l'applicazione della sospensione, il responsabile di settore individuato ai sensi del precedente art. 8, comma 8, dispone la revoca della stessa anche nel caso in cui il contravventore abbia versato la sanzione amministrativa comminata.
7. **Il mancato versamento del canone comporta la revoca della concessione nel caso in cui il pagamento non avvenga entro quindici giorni dal ricevimento di una comunicazione di diffida.** E' a carico del concessionario l'onere di presentare al Settore che ha emesso la diffida la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro il predetto termine.
8. Nel caso in cui le strutture o attrezzature oggetto di concessione risultino modificate, disordinate ovvero in stato di degrado a causa di omessa manutenzione od uso improprio delle stesse, con provvedimento del dirigente cui compete il rilascio della concessione viene disposta la rimozione delle attrezzature

collocate. In mancanza della rimozione il responsabile predetto dispone la rimozione coattiva con spese a carico dell'occupante.

Articolo 11
Estinzione della concessione

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
   a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
   b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
   c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
   d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

Articolo 12
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future e a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
   a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
   b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
   c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
   d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
   e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
   a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
   b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
   c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
   d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre Autorità;
   e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
5. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.
6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Articolo 13
Criteri per la determinazione della tariffa di base

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) alla classificazione delle strade;
   b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
   c) alla durata dell'occupazione;
   d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottoscrizione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio conseguibile dell'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di base sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale entro i limiti seguenti.
3. Per le occupazioni permanenti la tariffa di base deve essere stabilita tra un minimo di € 17,56 a un massimo di € 26,34 per metro quadrato o lineare per la 1° categoria.

   Alla tariffa di base sopra determinata, sono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori, per specifiche attività:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	1a CATEGORIA	2a CATEGORIA
Passi Carrabili	Esenti	Esenti
Spazi Sovrastanti e sottostanti il suolo	0.50	0.35
Concessione posteggi area mercato – Fiera /Sagra	1.00	1.00
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	1.00	1.00
Occupazione con tende e simili relative a esercizi commerciali e non	0.30	0.21
Distributori automatici	0.882	0.618
Attività commerciali, industriali e artigianali	1.00	1.00

4. Per le occupazioni temporanee, la tariffa è stabilita in relazione alla categoria della località di cui al successivo articolo e quantificata per singola tipologia. Le tariffe giornaliere sono stabilita per metro quadrato o lineare tra un minimo di € 0,39 e un massimo di € 2,07 per la 1° categoria.
5. La misura della tariffa, determinata per aree e fasce orarie, non può in ogni caso ed indipendentemente da qualsivoglia riduzione essere inferiore a € 0,26 al metro quadrato.

Articolo 14
Categoria delle località

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in due categorie.
2. Dette categorie, sono individuate nell'elenco che si vogliono parte integrante del presente regolamento come "allegato A.".
3. Alla prima categoria si applica la tariffa di base.
4. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base ridotta del 30%.
5. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

Articolo 15
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata a giorno od a fasce orarie.

Articolo 16
Applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 17
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 18.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei titolari della concessione di occupazione del suolo.
3. Qualora per esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali ecc., il Comune richiedesse di rimuovere, apportare variazioni o effettuare spostamenti agli impianti esistenti, il proprietario degli impianti è tenuto a provvedervi a sua cura e spese, entro il termine che sarà indicato dal Comune senza poter avanzare pretese di indennizzo.

Articolo 18
Criteri di determinazione del canone per l'occupazione
del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere, diversi da quelli di cui all'art. 17, comma 1, è determinato sulla base della lunghezza dell'impianto sotto la sede di strade pubbliche e sue pertinenze o sotto strade e/o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone viene corrisposto per ogni singolo cavo, tubazione, cavidotto di scorta, ancorché ubicati in una medesima conduttura o struttura.
2. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati dalla Giunta comunale.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 17, è applicato in misura forfettaria con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
    a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica il canone base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
    a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
    b. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
    c. occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato dalla Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto di cui al precedente comma 1, il concessionario può chiedere di effettuare il pagamento del canone in un'unica soluzione anticipata a completa estinzione di quanto dovuto per l'occupazione. Il canone è in tal caso commisurato alla durata e ampiezza dell'occupazione e il corrispettivo viene determinato moltiplicando l'importo unitario al km lineare per il numero dei chilometri e tale prodotto per il numero di anni di durata della concessione.

Articolo 19
Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 13.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impiani di distribuzione automatica (quali, a esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, come sopra indicata all'art. 13.

Articolo 20
Istituzione canone affitto per il diritto di superficie – aree pubbliche ove sorgono chioschi ed edicole censiti al Catasto Urbano

1. I soggetti proprietari di chioschi ed edicole posti su aree pubbliche e regolarmente censiti al Catasto Urbano (chioschi ed edicole) sono assoggettati oltre che all'Imposta Comunale sugli Immobili, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 504/92, anche al "Canone di affitto per il diritto di superficie".

2. Tale canone di affitto, sostitutivo del COSAP, è determinato nella medesima entità del canone di occupazione permanente del pubblico in base alla superficie occupata, in base ai criteri di cui all'art. 13, fatto salvo ulteriori future specifiche valutazioni.
3. Le tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale per le occupazioni permanenti si intendono applicabili nella stessa misura al "Canone di affitto per il diritto di superficie".
4. Tale canone di affitto si aggiunge e non sostituisce quanto dovuto a titolo di Imposta comunale sugli immobili.

Articolo 21
Esenzioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone:
   a) le occupazioni effettuate dallo o per conto dello Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
   c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
   d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
   e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia. Nel caso di devoluzione parziale l'esenzione è applicata in proporzione;
   f) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
   g) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate.
   h) le occupazioni di aree cimiteriali;
   i) gli accessi, carrabili o pedonali;
   j) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dallo sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
   k) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
   l) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
   m) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
   n) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
   o) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 48 ore, realizzate da enti senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi o bevande;
   p) le occupazioni effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di utilità sociale; in tal caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;
   q) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di

somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;

r) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute e autorizzate;

s) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale.

Articolo 22
Riduzioni – Maggiorazioni

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell' attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee effettuate per lo spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 80 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate da operatori che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee con durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 35 per cento.
6. Le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. E fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.;
7. Per le occupazioni temporanee, se l'occupazione si protrae per non più di 4 ore continuative nella giornata la tariffa è ridotta del 75%, se l'occupazione ha luogo continuativamente per più di 4 ore e fino a 12 ore la tariffa è ridotta del 50%;
8. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
9. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione.
10. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportivo si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%, tranne i casi di esenzione previsti dall'art. 21.
11. Le riduzioni sono tra loro cumulabili, nel rispetto del limite di tariffa base sopra previsto in € 0,26.

Articolo 23
Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il funzionario responsabile dell'Ufficio concedente deve inviare copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.
6. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.
7. Per le occupazioni temporanee il funzionario responsabile dell'Ufficio concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone. Il pagamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni permanenti ed euro 3,00 per le occupazioni temporanee.
9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
10. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 24
Occupazione area festa

Per il calcolo e il versamento del Cosap dell'area festa di via "Turati", individuata con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 14/09/2000 "Regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche per gli spettacoli viaggianti" si stabilisce quanto segue.

Per qualsiasi manifestazione che si svolge nell'area di via Turati il canone verrà calcolato come segue:

1. Al momento del rilascio della concessione dovrà essere prestato un deposito cauzionale calcolato in misura del 20% sull'intera somma da versare (comma 2) a garanzia della buona tenuta dell'area; il deposito cauzionale verrà restituito previo svincolo dell'ufficio competente e comunque al termine della singola manifestazione.
2. Nei giorni immediatamente successivi al termine della Festa e comunque non oltre 5 gg. Dalla conclusione della stessa, il titolare della concessione dovrà versare:
    a. una tariffa giornaliera tra un minimo di € 180,00 a un massimo di € 250,00, da stabilirsi nelle deliberazione annuale di Giunta Comunale, quale corrispettivo forfettario per l'utilizzo dell'area. Qualora non deliberato annualmente dalla Giunta Comunale si applica la tariffa minima;
    b. qualora la metratura effettivamente occupata all'interno dell'area e dichiarata dal titolare nella concessione dia luogo al conteggio di un canone inferiore all'importo forfetario sopra stabilito si applica il canone inferiore.
3. Il canone viene applicato anche nel periodo di montaggio e smontaggio delle attrezzature che dovrà essere contenuto nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla Festa.
4. Il titolare della concessione si assume l'obbligo di:
    a. esibire a richiesta degli addetti comunali la concessione di occupazione;
    b. mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti:
    c. di provvedere a proprie spese e cura a ripristinare il suolo come era in origine
5. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando altresì la cauzione di cui al punto 1).
6. Qualora il titolare della concessione non versi l'importo entro 5 gg. Dal temine della manifestazione verrà applicata una penale di € 50,00 al giorno
7. Qualora il titolare della concessone non provveda alla rimozione dei materiali e dei rifiuti di pertinenza della manifestazione entro il termine di occupazione stabilito nella concessione verrà applicata una penale di € 50,00 al giorno.

Articolo 25
Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Il responsabili del settore individuato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art. 4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.
2. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Contro gli atti di recupero è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, entro 60 giorni dalla sua notifica.
4. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo da rimborsare risulta inferiore a 12,00 euro.
5. Il rimborso può essere richiesto dal titolare della concessione anche nel caso in cui l'occupazione si concluda prima del periodo stabilito in concessione non per mera volontà del titolare ma per eventi esterni o di salute debitamente motivati e/o documentati. In tal caso l'interessato deve comunicare per iscritto entro 24 ore dall'evento la necessità di interrompere e/o di concludere l'occupazione. Le richieste pervenute oltre tale termine non daranno luogo al rimborso del canone.

Articolo 26
Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può essere effettuata in forma diretta dal Comune, oppure mediante affidamento. Detto affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
2. L'affidatario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio di riscossione e accertamento ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla data di scadenza dell'affidamento. Lo stesso affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute nell'atto di affidamento del servizio.

Articolo 27
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali e dall'art. 20 del D.L.vo 285/1992, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione delle una sanzioni amministrativa stabilite dallo articolo 63 del D.Lgs. 446/97.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

Articolo 28
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si individuano i responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:
   a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
   b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
   c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
   d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
   e) dispone i rimborsi;

f) gestisce il contenzioso;
g) irroga le sanzioni.

Articolo 29
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

****

ALLEGATO A

Classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 titolo III del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.

CATEGORIA I

Sono da considerarsi di prima categoria le seguenti vie, piazze ed aree pubbliche:

P.zza Maggiore;
P.zza Quintino Di Vona;
P.zza Umberto I;
P.zza XXV Aprile;
Via Besana;
Via Cavour;
Via dei Chiosi;
Via Ferrario Balconi;
Via Luigi Marchesi;
Via Padana Superiore;
Via Pilastrello;
Via Piola;
Via Roma;
Via San Rocco;
Via Umberto I;

CATEGORIA II

Sono da considerarsi in seconda categoria tutte le vie, vicoli , piazze ed aree del centro abitato e le strade comunali esterne, non incluse nella prima categoria.